

Proponente: 31.A
Proposta: 2022/338
del 15/02/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 242
del 15/02/2022

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEGLI ULTERIORI 18 MESI DI
MALATTIA NON RETRIBUITA A UNA/UN DIPENDENTE CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- con nota del 15/12/2021 veniva comunicato alla/al dipendente XX., nell'atto indentificata/o come "dipendente" e meglio generalizzata/o nell'allegato A) al presente provvedimento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time orizzontale a 27 ore, con profilo di Collaboratore servizi scolastici, l'approssimarsi della scadenza del periodo di malattia retribuita pari a 18 mesi, della conseguente facoltà di recedere dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2110 e 2118 del codice civile in caso di mancato rientro lavorativo della/del dipendente, ovvero di chiedere un ulteriore periodo di 18 mesi di malattia non retribuita;
- con nota del 22/12/2021 la/il dipendente inoltrava richiesta dell'ulteriore periodo di malattia non retribuita e di essere sottoposta/o a visita medico-collegiale al fine di escludere eventuali cause di inidoneità al proficuo lavoro, nota che veniva inoltrata con pec PG n. 2021/285889 del 30/12/2021 alla competente commissione medico-legale;
- nel verbale del 4/02/2022 del Servizio di Medicina Legale dell'AUSL di Reggio Emilia, si legge che ai fini della concessione di ulteriori 18 mesi di malattia non retribuita, non sussistono cause di assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro in capo alla/il dipendente: *" Ai fini della concessione di ulteriori 18 mesi di malattia non retribuita, ex art. 36 CCNL comparto Funzioni locali del 21/5/2018, il collegio medico, con parere unanime, giudica...(la/il dipendente) non inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, ovvero che on sussistono cause di assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro"*;

Visto l'articolo 36 del CCNL 21/05/2018 che in materia di assenza per malattia prevede: " Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia, intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravi. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa

di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro...”;

Visti inoltre

- l'art. 23 – sezione C del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il decreto legislativo n. 267/00, artt. 107, 151-4° comma, 183;
- Il decreto legislativo n. 165/01;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie 2021/2023 per macro obiettivi e allegati;
- la deliberazione di giunta comunale n 133 del 13/07/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano delle performance 2021-2023, il Piano esecutivo di gestione 2021 (art. 169 del D.LGS. 267/2000) e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si provvederà all'approvazione del bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;

Dato atto che

- con successiva deliberazione di giunta comunale si provvederà ad approvare il Piano esecutivi di gestione dell'esercizio 2022;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione 2022-2024, di cui all'art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- pertanto, nelle more della predisposizione dello schema di bilancio, vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/14;

Ritenuto di dover concedere per quanto esposto in premessa ed in virtù del parere espresso in sede di verifica medico-legale dalla competente AUSL, alla/al dipendente la fruizione dell'intero periodo di malattia non retribuito pari a 18 mesi dal momento che non sussistono cause di di assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro;

DETERMINA

di concedere alla/al dipendente generalizzata/o nell'allegato A) al presente provvedimento la fruizione dell'intero periodo di malattia non retribuita pari a 18 mesi complessivi nel triennio ai sensi dell'art. 36 del CCNL del comparto Funzioni locali del 21/05/2018.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

La Dirigente del Servizio
(Dott.ssa B.Giubbani)